



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dell'I.S.S. "A. Vespucci" di Gallipoli (LE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2017

Riconoscimento del diritto del richiedente asilo ad esercitare attività lavorativa dipendente e a frequentare corsi di lingua italiana e di formazione professionale

ONOREVOLI SENATORI! - Prendendo spunto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, nel richiamare la Convenzione di Ginevra del 1951, secondo cui il rifugiato è colui che "temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese", non si può non riconoscere che il rifugiato è colui che è costretto a lasciare il proprio paese di origine per salvare la propria vita o tutelare la propria libertà ed a chiedere protezione in un paese straniero. Orbene ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, i richiedenti asilo non possono esercitare nessuna attività lavorativa per i primi sei mesi di permanenza nel territorio italiano. Ed infatti, l'articolo in commento, prevede che soltanto qualora la decisione sulla domanda d'asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo dovrà essere rinnovato per la durata di ulteriori sei mesi ed in tal caso consentirà di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. E tuttavia, lasciare una persona straniera in un campo profughi, per almeno sei mesi, del tutto inattiva, senza che abbia la possibilità di lavorare e frequentare corsi di italiano e di formazione professionale, la sivilisce intellettivamente ed umanamente, aumentando il suo disagio culturale e le sue difficoltà di integrazione nel paese ospitante. Anche se non ci sono studi scientifici che documentino l'esistenza di uno stretto legame tra

flussi migratori e delinquenza, in realtà il fenomeno dell'immigrazione è generalmente associato a quello dell'aumento della criminalità, soprattutto perché i migranti vengono lasciati abbandonati per lunghi mesi in centri di accoglienza, senza che venga proposto loro, un qualsiasi impiego lavorativo e/o scolastico, diventando, così, facile preda di organizzazioni malavitose e criminali. La riforma dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 140 del 2005, nel senso di permettere al richiedente la possibilità di esercitare un'attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, di frequentare obbligatoriamente i corsi di italiano e di formazione professionale, permetterebbe una migliore e più veloce integrazione del richiedente, evitando il suo avvicinarsi a forme di accattonaggio, di elemosina o comunque, il suo affiancamento alla criminalità organizzata, salvaguardando la sua dignità di persona. Vuol dire farlo sentire accettato nella sua diversità culturale e riconoscergli la dignità di uomo, che pur essendo stato costretto ad abbandonare la sua terra ed i suoi averi, per salvare se stesso e la sua famiglia, è in grado di continuare a mantenere la propria famiglia, di guardare con fiducia al futuro ed avere dignità nella propria vita. Il lavoro è una componente vitale ed essenziale della persona umana e non a caso i Padri Costituenti sancirono nella nostra Carta Costituzionale che: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro". Il lavoro quindi è fondamento di democrazia e valorizza l'essere umano. Per la qual cosa, con questo progetto si vuole provare a migliorare la situazione dei richiedenti asilo offrendo loro delle diverse modalità di ospitalità e opportunità lavorative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si rivolge a tutti i richiedenti asilo presenti nel territorio italiano che abbiano la maggiore età.

2. Ai fini della presente legge, si intendono per richiedenti asilo tutti i maggiorenni che rientrano nella disciplina di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Art. 2

(Obiettivi e finalità)

1. La presente legge si pone l'obiettivo di garantire una più immediata integrazione nel tessuto sociale ospitante offrendo l'opportunità di un lavoro dipendente, di frequenza di corsi di lingua e professionali ai richiedenti asilo, a decorrere dalla data della domanda di riconoscimento di rifugiato.

Art. 3

(Creazione di piccoli centri di accoglienza diramati su tutto il territorio nazionale)

1. I richiedenti asilo dovranno essere accolti in centri di accoglienza che non potranno superare le cento unità distribuiti uniformemente su tutto il territorio nazionale.

2. Il centro di accoglienza dovrà essere realizzato anche ristrutturando proprietà dema-

niali dello Stato e di enti locali nell'ambito del tessuto territoriale di ogni provincia.

Art. 4

(Elenco di imprese e famiglie pronte ad accogliere il richiedente)

1. Ogni centro di accoglienza dovrà stipulare convenzioni con imprese ed altre tipologie di datori di lavoro che si rendano disponibili a garantire un lavoro ai richiedenti residenti nel centro di accoglienza.

2. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un elenco di imprese e famiglie che abbiano i requisiti di idoneità per assumere i richiedenti asilo politico. Tale elenco sarà aggiornato ogni tre anni.

3. I requisiti di idoneità richiesti ai fini della pubblicazione dell'elenco delle imprese e delle famiglie sono sia di ordine morale - assenza di condanne per reati basati sulla discriminazione razziale ai sensi del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 - sia di carattere speciale - capacità economico - finanziaria e tecnico professionale - e verranno specificamente indicati nel regolamento di attuazione da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Lavoro e mansioni)

1. I richiedenti asilo dovranno prestare attività lavorativa subordinata presso i datori di lavoro di cui all'articolo 4 per un periodo di sei mesi a partire dalla data della richiesta di asilo.

2. L'attività lavorativa sarà prestata *part time* sia orizzontale sia verticale, a seconda delle esigenze del datore di lavoro, con vincolo di subordinazione e rispetto di orari e mansioni.

Art. 6

(Esclusione garanzie previdenziali ed assistenziali)

1. Al fine di agevolare le assunzioni dei richiedenti asilo, il datore di lavoro compreso negli elenchi di cui all'articolo 4, non sarà tenuto al pagamento di nessun contributo in favore del richiedente asilo sino al rilascio definitivo del permesso di soggiorno e dello *status* di rifugiato. Il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento del contributo assistenziale per la copertura assicurativa INAIL.

Art. 7

(Retribuzione e doveri del richiedente asilo)

1. Il richiedente asilo dovrà prestare la sua attività lavorativa secondo le modalità illustrate dal datore di lavoro, nel rispetto degli orari e delle mansioni indicategli.

2. Al richiedente asilo verrà riconosciuta la retribuzione convenuta con il centro di accoglienza all'atto della sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 4.

Art. 8

(Corsi di italiano e corsi professionali)

1. I richiedenti asilo sono tenuti a frequentare, per la durata di mesi sei, diciotto ore settimanali di corsi di italiano obbligatoriamente istituiti presso ogni centro di accoglienza e fi-

nalizzati a far apprendere loro la lingua e la cultura italiana.

2. Decorsi tre mesi di frequenza al corso di italiano, i richiedenti potranno, in alternativa al corso di italiano, frequentare dei corsi di formazione professionale, anch'essi istituiti presso ogni centro di accoglienza.

Art. 9

(Lavoro domiciliare)

1. I richiedenti asilo possono essere adibiti a lavoro domestico presso le famiglie inserite negli appositi elenchi di cui all'articolo 4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

Art. 10

(Copertura finanziaria)

1. La presente legge non comporta un aumento di spesa a carico dello Stato e, tuttavia, nel caso in cui dovessero esserci maggiori oneri si provvederà utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro degli Interni.